

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE

I^a SEZIONE

L.N.P.

COMUNICATO UFFICIALE N. 097/CGF

(2009/2010)

TESTI DELLE DECISIONI RELATIVE AL COM. UFF. N. 166/CGF – RIUNIONE DEL 9 APRILE 2009

Collegio composto dai Signori:

Dott. Gerardo Mastrandrea – Presidente; Avv. Lorenzo Attolico, Dott. Francesco Cerini, Dr. Vincenzo Fortunato, Dr. Salvatore Mezzacapo – Componenti; Ing. Marino Gianandrea – Rappresentante A.I.A.; Dott. Antonio Metitieri - Segretario

2) RICORSO DELL’A.C. SIENA AVVERSO LE SANZIONI:

- **INIBIZIONE PER MESI 2 AL SIG. SANDRO FEDERICO;**
- **AMMENDA DI €5.000.00 ALLA RECLAMANTE, INFLITTE A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER LE VIOLAZIONI RISPETTIVAMENTE ASCRITTE, DELL’ART. 1, COMMA 1 C.G.S. CON RIFERIMENTO ALL’ART. 62 NOIF, E ALLA RECLAMANTE, DELL’ART. 4, COMMI 2 E 4 A TITOLO DI RESPONSABILITÀ OGGETTIVA PER QUANTO ASCRITTO AL PROPRIO DIRIGENTE IN RIFERIMENTO ALLA GARA AMICHEVOLE SIENA/COSENZA DEL 3.8.2008** (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 65/CDN del 13.3.2009)

Con decisione resa pubblica con Com. Uff. n. 65/CDN del 13.3.2009, la Commissione Disciplinare Nazionale ha irrogato le sanzioni dell’inibizione di mesi 2 al signor Sandro Federico e dell’ammenda di €5.000,00 alla società A.C. Siena S.p.A.. La vicenda origina dal deferimento in data 13.1.2009 del Procuratore Federale ed appunto concernente il signor Sandro Federico e la A.C. Siena S.p.A., il primo chiamato a rispondere della violazione dell’art. 1, comma 1 C.G.S., con riferimento all’art. 62 N.O.I.F., per non aver posto in essere alcuna misura di controllo e/o prevenzione prevista, al fine di assicurare e tutelare la incolumità dei presenti all’interno dell’impianto sportivo prescelto per la gara amichevole Siena/Cosenza del 3.8.2008 e la seconda, a titolo di responsabilità oggettiva, per quanto ascritto al suo dirigente, ex art. 4, commi 2 e 4 C.G.S..

La Commissione Disciplinare Nazionale perveniva al contestato dispositivo rilevando come la mancata predisposizione da parte del signor Federico, dirigente responsabile designato dal Siena per l’incontro di che trattasi, di idonee misure di controllo e prevenzione, permetteva l’ingresso indisturbato di numerosi facinorosi sostenitori del Cosenza, anche a volto coperto e muniti di corpi contundenti, attraverso gli ingressi dell’impianto lasciati aperti ed incostuditi.

Avverso la decisione della Commissione Disciplinare Nazionale, ha interposto reclamo la A.C. Siena S.p.A., anche nell’interesse del signor Sandro Federico. chiedendo l’annullamento delle sanzioni inflitte.

Alla riunione odierna è comparso il difensore della reclamante, il quale ha ulteriormente illustrato le proprie argomentazioni difensive, richiamandosi alle conclusioni già rassegnate. Sono inoltre intervenuti i rappresentanti della Procura federale che hanno, di contro, insistito per il rigetto del ricorso e la conferma della decisione della Commissione Disciplinare Nazionale.

La Corte, letto l'atto di gravame, sentito il difensore della reclamante ed i rappresentanti della Procura Federale ed esaminati gli atti ufficiali, ritiene di respingere la domanda principale intesa all'annullamento integrale delle sanzioni inflitte dalla Commissione Disciplinare Nazionale e di accogliere, in parte, il reclamo medesimo nel senso di ridurre la sanzione della inibizione irrogata al signor Federico al sofferto, e cioè a quanta parte della detta sanzione della inibizione risulta oramai scontata alla data odierna.

A giudizio di questa Corte, infatti, non sussiste il denunciato bis in idem che, ad avviso della reclamante, renderebbe inammissibile ed improcedibile lo stesso deferimento che ha poi condotto alla contestata decisione della Commissione Disciplinare Nazionale. La tesi della reclamante è che sulla vicenda de quo, l'aggressione perpetrata da alcuni tifosi del Cosenza in danno di tifosi del Siena in occasione della citata partita amichevole del 3.8.2008, la giustizia sportiva è già intervenuta con l'irrogazione di una sanzione al Cosenza calcio pari ad €10.000,00, confermata da questa Corte di Giustizia Federale. L'assunto della reclamante non è condivisibile. L'avvenuta irrogazione di sanzione al Cosenza non esaurisce, infatti, lo spazio di intervento sanzionatorio in danno del Siena e dei suoi dirigenti. L'accertamento di responsabilità del Cosenza non leva, infatti, l'eventuale accertamento di responsabilità – nel caso di specie appunto riscontrate – anche del Siena. Non si è dunque in presenza di un non consentito bis in idem, bensì molto più semplicemente di un separato (anche nel tempo) accertamento di (separate) responsabilità pur relative al medesimo incontro calcistico. Del resto, mentre nel caso del Cosenza l'addebito concerneva puntualmente il comportamento violento dei sostenitori di questa squadra, nel caso del Siena l'addebito è strutturalmente diverso, poiché concernente la violazione di autonomi doveri incombenti al Siena medesimo quale squadra ospitante. E sotto questo profilo, che impinge nel merito della questione, non può negarsi che al Siena spettasse, appunto nella qualità di squadra ospitante, atteso che l'incontro si è svolto presso il campo sportivo situato all'interno della struttura alberghiera ove il Siena medesimo alloggiava, di predisporre e curare le opportune misure di sicurezza e/o prevenzione atte ad evitare episodi quali quelli poi effettivamente verificatisi. E che dette misure non siano state approntate ovvero approntate in maniera non congrua ed adeguata è un dato oggettivo, considerate le modalità di ingresso all'impianto che hanno di fatto consentito ai sostenitori del Cosenza l'ingresso medesimo e quindi l'aggressione ivi perpetrata in danno di sostenitori del Siena.

Tuttavia ritiene la Corte, ferma detta responsabilità, che meritino di essere adeguatamente valutate altre circostanze, quali la natura di incontro non ufficiale della gara di che trattasi (il che rileva non per escludere l'obbligo di approntare misure di sicurezza, ma più limitatamente sotto il profilo della loro effettiva calibratura atteso che di regola dette gare vedono minor afflusso di pubblico ed assenza di finalità agonistica) e la scelta "necessitata" dell'impianto in quanto impianto esistente nella struttura alberghiera ospitante la squadra del Siena al fine di ridurre (nei sensi innanzi indicati) la sanzione della inibizione inflitta al signor Federico che, pur non qualificato espressamente come delegato alla sicurezza, è dallo stesso Siena calcio indicato nella missiva inviata alla Questura di Siena come referente per ogni aspetto logistico ed organizzativo e dunque legittimamente deferito dalla Procura Federale per violazione dell'art. 1, comma 1 C.G.S. con riferimento all'art. 62 delle N.O.I.F.

Rimane ovviamente ferma la sanzione dell'ammenda irrogata al Siena calcio, atteso che essa si spiega a titolo di responsabilità oggettiva con riguardo alla conferma della rilevanza disciplinare della condotta del proprio dirigente signor Federico, a nulla rilevando ai fini di che trattasi la disposta riduzione della inibizione di questi.

Per questi motivi la C.G.F. in parziale accoglimento del ricorso come sopra proposto dall'A.C. Siena di Siena, riduce la sanzione dell'inibizione inflitta al signor Sandro Federico al presofferto.

Conferma nel resto.

3) RICORSO DELLA S.S.C. NAPOLI AVVERSO LE SANZIONI:

- **DELL'INIBIZIONE PER MESI 3 INFLITTA AL SIG. SANTORO GIUSEPPE; PER VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 1, COMMA 1, C.G.S. E 40, COMMA 3, N.O.I.F.;**
- **DELL'AMMENDA DI € 20.000,00 INFLITTA ALLA RECLAMANTE AI SENSI DELL'ART. 4, COMMA 2, DEL C.G.S., PER RESPONSABILITÀ OGGETTIVA IN ORDINE A QUANTO ASCRITTO AL SUO DIRIGENTE, SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE - NOTA N. 3812/533PF07-08/SP/BLP DEL 19.1.2009 - (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 68/CDN del 24.3.2009)**

A seguito del deferimento del Procuratore Federale, la Commissione Disciplinare Nazionale, con provvedimento del 24.3.2009, ha inflitto (i) la sanzione dell'inibizione per 3 mesi al signor Giuseppe Santoro, quale responsabile del settore giovanile della società S.S.C. Calcio Napoli S.p.A., per aver, in violazione degli art. 1, comma 1, C.G.S. e 40, comma 3, N.O.I.F., tesserato il calciatore Giuseppe Fornito, minore di anni 14, in difetto della condizione essenziale della residenza del predetto calciatore e del suo nucleo familiare nella stessa regione o in una provincia confinante rispetto a quella della società di appartenenza, (ii) nonché l'ammenda di €20.000,00 alla società S.S.C. Calcio Napoli S.p.A., per responsabilità oggettiva in ordine a quanto ascritto al suo calciatore ed al suo dirigente, ai sensi dell'art. 4, comma 2, C.G.S..

Avverso tale decisione ha proposto rituale e tempestiva impugnazione la S.S.C. Calcio Napoli S.p.A., la quale lamenta (i) l'effettivo cambio di residenza del calciatore Fornito nel comune di Casal di Principe, (ii) il concreto affidamento dello stesso al signor Filippo Emulo, subentrato nella potestà genitoriale e, quindi, dotato di pari facoltà e funzioni dei genitori naturali, (iii) la vicinanza al campo di gioco ed alla scuola frequentata dal calciatore in questione ad esclusiva giustificazione del soggiorno dello stesso presso la foresteria della società (iv) nonché l'assoluta buona fede della società e dei suoi dirigenti.

Pertanto, la società ha richiesto la revoca o l'annullamento delle sanzioni irrogate tanto nei confronti della società stessa quanto nei confronti del signor Santoro o, in via subordinata, la riduzione delle stesse.

Alla riunione di questa Corte di Giustizia Federale, tenutasi in data 9.4.2009, è presente l'Avv. Vitali, in sostituzione dell'Avv. Grassani, il quale si riporta alle difese ed alle conclusioni contenute nel proprio ricorso.

La Corte, esaminati gli atti, rileva che sia la S.S.C. Calcio Napoli S.p.A., sia il signor Santoro debbano essere considerati responsabili delle violazioni loro contestate, atteso che i fatti di causa, nella loro obiettività, sono del tutto pacifici ed incontestabili, oltre che mai smentiti dalle parti. Dall'attività di indagine svolta dagli organi federali emerge, peraltro, la natura fraudolenta del trasferimento, presso un conoscente della madre, della residenza del calciatore Fornito e del contestuale affidamento di quest'ultimo allo stesso signor Emulo, nonché dell'effettivo alloggio del calciatore in questione presso la foresteria della società sita in Castelvoturno, dove lo stesso frequentava anche la scuola. E' del tutto evidente, quindi, che le condotte richiamate sono inequivocabilmente finalizzate ad eludere la ratio della normativa federale posta a tutela di fondamentali interessi dei calciatori più giovani. Ai sensi dell'art. 40, comma 3, N.O.I.F., invero, perché si possa procedere al tesseramento di un calciatore minore di anni 14, è necessario che l'intero nucleo familiare sia effettivamente residente nella regione ovvero nella provincia confinante, con la conseguenza che il trasferimento della residenza del solo calciatore non può considerarsi sufficiente ai fini dell'applicazione della norma de qua anche se affidato ad un altro soggetto, come nel caso di specie.

Quanto detto permette, inoltre, di rilevare l'assenza di buona fede dei dirigenti del Napoli ed in particolare del signor Santoro, in merito alla natura fittizia del trasferimento della residenza del calciatore Fornito. Il calciatore in questione, infatti, non ha mai soggiornato, come già precisato dalla Commissione, presso la famiglia Emulo, ma fin dal primo momento ha abitato presso la foresteria del Napoli, con la conseguenza che i dirigenti della società sono stati sempre consapevoli che il cambio di residenza in questione era stato posto in essere al solo fine di trovare una via

alternativa alla richiesta di deroga alla normativa sul tesseramento già negata ed aggirare in tal modo il divieto normativo.

Per questi motivi la C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dalla S.S.C. Napoli di Napoli e dispone addebitarsi la tassa reclamo.

IL PRESIDENTE
Gerardo Mastrandrea

Publicato in Roma il 15 dicembre 2009

IL SEGRETARIO
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE
Giancarlo Abete